

Credito imposta locazione immobili non abitativi: per il calo del fatturato occorre considerare il fatturato 2019 dell'azienda acquistata

Come noto, per le imprese e i professionisti con ricavi o compensi dell'anno 2019 non superiori a 5 milioni di euro e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei compensi, è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, ovvero dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo (art. 28, D.L. n.34/2020 convertito dalla L. n.77/2020).

In particolare, con riferimento al requisito del calo del fatturato, l'Agenzia delle Entrate specifica che, come già illustrato nella circ. n. 15/2020, in relazione al contributo a fondo perduto, per il quale è richiesta la medesima condizione, per i soggetti costituiti a seguito di un'operazione di conferimento o cessione d'azienda, il confronto va operato considerando i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento nel periodo precedente.

Pertanto, poiché nella fattispecie in esame, la società istante, per effetto di un'operazione di cessione d'azienda, aveva acquistato nel 2019 un'azienda da un'impresa individuale, la verifica del calo del fatturato deve tenere conto della trasformazione soggettiva così realizzata; il requisito del calo del fatturato dovrà essere operato confrontando il fatturato 2019 della ditta individuale nei mesi di riferimento per il credito d'imposta ed il fatturato 2020 della società acquirente nei medesimi periodi del 2020 (**Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 402 del 24 settembre 2020**).